



**COMUNE DI PREPOTTO**  
Provincia di Udine

\*\*\*\*\*

**Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale**

-----

**OGGETTO APPROVAZIONE TARIFFE TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2018.**

L'anno **2018**, il giorno **29** del mese di **Marzo** alle ore **18:06** nella sala comunale, in seguito a convocazione partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

Seduta pubblica di **PRIMA** convocazione.

Fatto l'appello nominale risultano:

		Presente/Assente
avv. Forti Mariaclara	Sindaco	Presente
Macorig Francesca	Consigliere	Presente
Sirch Vincenzo	Consigliere	Presente
Iacolettig Francesco	Consigliere	Presente
Duri' Stefania	Consigliere	Presente
Petrussa Gianni	Consigliere	Presente
Lesizza Alessandro	Consigliere	Presente
Niemiz Alessandro	Consigliere	Presente
Bordon Anna Maria	Consigliere	Presente
De Sarno Antonio	Consigliere	Presente
Iaconcigh Tiziana	Consigliere	Presente
Iacolettig Gabriele	Consigliere	Presente
Zubiz Gerry	Consigliere	Presente

Assiste il Segretario Comunale Sig.ra **Milic dott. Tomaž.**

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. **Forti avv. Mariaclara** nella sua qualità di **Sindaco** che procede all'esposizione dell'oggetto sopraindicato e su questo il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

## OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2018.

### IL CONSIGLIO COMUNALE

#### Premesso che:

il comma 639 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale (Iuc);  
la predetta IUC è composta dall'imposta municipale propria (Imu), dalla tassa sui rifiuti (Tari) e dal tributo per i servizi indivisibili (Tasi);  
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 29/03/2018, è stato approvato il Piano Economico Finanziario per la determinazione delle tariffe della tassa sui rifiuti (Tari) per l'anno 2018 redatto dal soggetto gestore NET Spa.

#### Considerato che:

la Tari è destinata alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e di quelli assimilati;  
il comma 651 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013 dispone che il Comune nella commisurazione delle tariffe della Tari tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;  
il successivo comma 654 prevede che in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;  
il successivo comma 683 prevede che il consiglio comunale approva le tariffe della Tari, entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti.

Considerato, altresì, che il comma 652 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 disponendo che nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il Comune può prevedere per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018 l'adozione dei coefficienti di cui all'allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1.

Considerate, inoltre, le categorie di utenti approvate con il richiamato regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC) e le relative potenzialità a produrre rifiuti, anche in conformità al predetto regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

Considerato, infine, che il comma 26 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 dispone che per gli anni 2016, 2017 e 2018 è sospesa l'efficacia delle delibere comunali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali rispetto ai livelli applicabili per l'anno 2015; il predetto divieto non si applica alla Tari, alle entrate non tributarie ed agli enti locali che deliberano il predissesto ovvero il dissesto.

#### Visto:

l'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 che dispone che le tariffe e le aliquote devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione; se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di

approvazione; in mancanza si intendono prorogate quelle vigenti per l'annualità precedente;

l'art. 13, comma 15, del decreto legge n. 201 del 2011 che dispone che tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del predetto termine;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 9 febbraio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 febbraio 2018, ha prorogato il termine per l'approvazione del bilancio di previsione e per l'autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio al 31 marzo 2018.

**RICHIAMATO** l'art. 14 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2013, del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES);

**ATTESO** che, successivamente, con la legge di Stabilità del 2014, n. 147 del 27.12.2013, è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1/01/2014, suddivisa in tre componenti:

- componente IMU (imposta municipale propria, di natura patrimoniale, dovuta per il possesso di immobili, escluse le abitazioni principali);

- componente TASI (tributo servizi indivisibili, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali, modificato dalla Legge di Stabilità 2016 per l'abolizione della Tasi abitazione principale con le eccezioni comunque previste;

- componente TARI (tributo che finanzia i costi del servizio raccolta e smaltimento rifiuti, dovuto dall'utilizzatore degli immobili, che va a sostituire la precedente TARES);

**ACCERTATO** che ai sensi dell'art. 14, comma 9, del D. L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, i criteri per l'individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e per la determinazione della tariffa sono stabiliti dalle disposizioni recate dal D. P. R. n. 158/1999;

**RICHIAMATO** l'art. 8 del suindicato decreto che dispone che, ai fini della determinazione della tariffa, i comuni approvano il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche;

**RICORDATO** che è fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella misura fissata dalla Provincia della Udine;

**RICHIAMATO** l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, che testualmente recita:

“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

**VISTO** l'art. 14, comma 23, del citato decreto legge 201/2011, il quale prevede che le tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare sono definite, nelle due componenti della quota fissa (determinata in relazione ai componenti essenziali del costo del servizio) e della quota variabile (rapportata alla quantità di rifiuti conferiti), con deliberazione del Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, con effetto per lo stesso esercizio finanziario, sulla base del piano finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo con copertura integrale dei costi;

**CONSIDERATO** che a decorrere dall'anno 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'Interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo, dell'invio delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti;

**RITENUTO**, inoltre, di stabilire che il tributo comunale sui rifiuti verrà riscosso in due rate con le scadenze da stabilire con successivo atto;

**RICHIAMATA** la deliberazione C.C. n. 24 del 15/07/2013, avente ad oggetto: "TARES – Approvazione regolamento";

**VISTA** la deliberazione C.C. n. 15 del 05/04/2017 "Approvazione tariffe del tributo comunale sui rifiuti (TARI) per l'anno 2017";

**RITENUTO** quindi, di dopo approvazione del PEF preventivo 2018 al fine dell'applicazione del tributo per l'anno corrente mantenendo la rateizzazione in n.02 (due) rate scadenti:

- 1^ rata 16.7.2018 – 2^ rata 19.11.2018, consentendo il versamento in unica soluzione annuale entro il 16/07/2018;

**ACQUISITI** sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del Responsabile del servizio competente e del Responsabile del Servizio Finanziario;

**VISTO** il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

**UDITO** l'intervento del Sindaco il quale illustra la proposta di deliberazione in esame;

**DICHIARATA** aperta la discussione e dato atto che, nello specifico, non vi sono interventi;

**UDITO** l'intervento del Sindaco che illustra la proposta di deliberazione in esame;

**DICHIARATA** aperta la discussione e sentiti gli interventi:

Iaccoltigh Gabriele : Dal primo consiglio si è denunciato che c'è stato un accanimento sugli agriturismi perché c'era un errore di determinazione delle tariffe. Va bene che si utilizza il codice della ristorazione ma gli agriturismi hanno una limitazione operativa dovuta alla legge in quanto l'agriturismo può lavorare per 180 gg all'anno ma la tariffa viene applicata per 360 gg/anno. A dicembre si è chiesto un parere alla Regione.

Sindaco : La nota non dà ragione agli interpellanti. Si è rimodulato le tariffe arginando eventuali rincari.

Iaccoltigh Gabriele: si rifà sulla nota presentata dalla regione che dà al comune la facoltà di applicare eventuali riduzioni. Un agriturismo non può superare i 180 gg mentre il comune fa pagare 360 gg. Si dovrebbe tarare la tariffa sul periodo di apertura dell'esercizio. Si è ridotto la parte della ristorazione del 12%, ma l'agriturismo è costituito da una parte a ristorazione una parte camere. La variazione camere è in aumento del 20% portando in aumento in valore assoluto. E' vero che ci sono stati risparmi ma meno dei rincari.

E' stato fatto un accesso agli atti chiedendo i dati relativi alle attività agrituristiche. Ci sono diverse applicazioni di tariffe per agriturismi diversi. Ci sono 10 posizioni che dovrebbero essere riallineate. Non si può avere differenziazioni delle tariffe per gli agriturismi.

Stecchina S.: Tutte le variazioni vengono dichiarate. Ci sono stati dei passaggi da TARSU a TARES e ci sono stati adeguamenti. Per cui si inviterà i contribuenti a presentare eventuali variazioni. Si farà un sopralluogo sugli agriturismi per la verifica dei metri quadri e dell'effettiva giusta applicazione della categoria merceologica. Si procederà con gli accertamenti su tutte le posizioni.

Iaccoltigh Gabriele: legge la nota della regione FVG

Sindaco : Verificheremo la situazione degli agriturismi .

**UDITO** l'invito del Sindaco di procedere a votazione per l'approvazione dei verbali suindicati;

**PROCEDUTOSI** a votazione : Presenti e votanti n.13;

**CON** voti favorevoli n. 9, contrari n.4 : Zubiz G., Iaccoltigh Gabriele, Iaconcigh T., De Sarno A., astenuti n.0, espressi ed accertati nelle forme di legge;

## **D E L I B E R A**

• **DI APPROVARE** quindi, dopo approvazione del PEF preventivo 2018 al fine dell'applicazione del tributo per l'anno corrente mantenendo la rateizzazione in n. 02 (due) rate scadenti:

- 1^ rata 16.7.2018 – 2^ rata 19.11.2018, consentendo il versamento in unica soluzione annuale entro il 16/07/2018;

- DI APPROVARE per l'anno 2018 le tariffe per il tributo comunale sui rifiuti TARI, distinte tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come da tabella allegata;
- DI DARE ATTO che si applica il tributo dal 2017 e per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 504/92, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettate al tributo, nella misura percentuale stabilita dalla Provincia di Udine ma dal 01.01.2017 da versare alla Regione Friuli V.F.;
- DI TRASMETTERE, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/97, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle Finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione, se previsto.

**Indi, previa separata distinta con voti favorevoli n. 9, contrari n.4 : Zubiz G., Iaccoltig Gabriele, Iaconcigh T., De Sarno A., astenuti n.0, espressi ed accertati nelle forme di legge;**

### **DELIBERA**

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 1, comma 19 L.R. 11.12.2003 n. 21 e s.m.i.

\*\*\*\*\*

# Comune di Prepotto

Provincia di Udine

*Ufficio segreteria*

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: APPROVAZIONE TARIFFE TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2018.**

---

---

## ***PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA***

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Comune di Prepotto, li 21 marzo 2018

IL RESPONSABILE  
RAG. GIANNI BON

---

---

# Comune di Prepotto

Provincia di Udine

*Ufficio segreteria*

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: APPROVAZIONE TARIFFE TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2018.**

---

---

## ***PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE***

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Comune di Prepotto, li 22 marzo 2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
UTI Natissone - Polo 3 (Manzano - Prepotto)

DANIELA TOMASIN

---

Letto, confermato e sottoscritto,

Il Presidente  
Forti avv. Mariaclara



Il Segretario  
Milic dott. Tomaž

---

**ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE**

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on line dal 03/04/2018 al 17/04/2018, per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n. 21/2003 e s.m.i. e comunicata ai capigruppo consiliari.

Comune di Prepotto, li 03/04/2018

Il Responsabile della Pubblicazione  
rag. Gianni Bon



---

**ATTESTATO DI ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione non soggetta a controllo è divenuta esecutiva il giorno 29/03/2018, poiché dichiarata immediatamente esecutiva (art. I, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall'art. 17 della L.R. 24/05/2004 n. 17).

Li 03/04/2018

Il Responsabile dell'esecutività  
rag. Gianni Bon





19.3.2018

ALLEGATO DELIBERA GIUNTA COMUNALE N.     DEL    ALLEGATO DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N. 4 DEL 29/3/2018

## Tariffe TARI - Tributo comunale sui Rifiuti anno 2018

## A) Utenze domestiche

Nucleo familiare	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/anno)
1 componente	0,580	35,17
2 componenti	0,677	68,39
3 componenti	0,746	87,93
4 componenti	0,801	111,38
5 componenti	0,856	141,66
6 o più componenti	0,898	166,09

## B) Utenze non domestiche

Numero categoria	ATTIVITÀ con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/mq/anno)
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,327	0,447
2	Campeggi, distributori carburanti	0,684	0,948
3	Stabilimenti balneari	0,388	0,535
4	Esposizioni, autosaloni	0,306	0,430
5	Alberghi con ristorante	1,093	1,328
6	Alberghi senza ristorante	0,817	1,046
7	Case di cura e riposo	0,970	1,345
8	Uffici, agenzie, studi professionali	1,021	1,412
9	Banche ed istituti di credito	0,562	0,774
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,888	1,223
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,093	1,514
12	Attività artigianali tipo botteghe ( falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)	0,735	1,015
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,940	1,299
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,684	0,602
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,837	0,774
16	Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie	4,943	3,978
17	Bar, caffè, pasticceria	3,717	4,012
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,797	1,337
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,573	2,166
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	6,189	8,552
21	Discoteche, night club	1,062	1,472